PARTE SECONDA: LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, SOGGETTI, TEMPI E PROCEDURE



La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- 3-bis. ((**La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono**; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. **I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata**. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.



I contratti decentrati non possono sostituire i criteri posti dalla contrattazione collettiva prevedendo specifiche clausole che ne derogano il disposto, poiché sono passibili di nullità, peraltro, rilevabile d'ufficio – Corte di Cassazione sentenza n. 19703/2023

La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- ((3-ter. **Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo**. **Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis**. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- 3-quinquies. **La contrattazione collettiva nazionale dispone**, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, **le modalita' di utilizzo delle risorse** indicate all'articolo 45, comma 3-bis premiare merito e miglioramento performance), **individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa**. **Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni**, in ogni caso nel rispetto ((degli obiettivi di finanza pubblica)) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. **Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- 3-quinquies. **Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale** ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. **Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.**

La contrattazione decentrata

- **Art. 1419 Codice civile**
- **La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.**
- La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

La contrattazione decentrata



- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- 3-quinquies. **Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1** (collegio dei revisori dei conti), **e' corrispondentemente incrementato**. **In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16**, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- 3-quinquies. **Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero**.)) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- 3-sexies. **A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.**
- 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.



La contrattazione decentrata

- **Art. 40 del Dlgs 165/2001:**
- ((4-bis. **I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino**, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, **significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore**.
- 4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di miglioramento della produttivita' e della qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.))

La contrattazione decentrata

- **Art. 4 del DL 16/2014 (c.d. salva Roma):**
- 1. **Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate**, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, **con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.**
- **Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa** delle amministrazioni interessate, **la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente,** previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.

La contrattazione decentrata

- **Art. 4 del DL 16/2014:**
- **Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione** finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, **anche attraverso** accorpamenti di uffici con **la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento**. **Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal** decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (**consistenza dotazioni organiche**).
- …
- **2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa** di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo **16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (vedere il dettaglio nelle slide successive).

La contrattazione decentrata

- **Art. 16 della Legge 111/2011, c. 4:**
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, **le amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche**. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.



La contrattazione decentrata

- **Art. 16 della Legge 111/2011, c. 5:**
- 5. **In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente**, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, **possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa**, di cui il 50 per cento **destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (performance individuale e organizzativa). La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. **Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato**, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, **il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani** di cui al comma **4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori)**. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40-bis dlgs 165/2001 Controlli in materia di contrattazione integrativa**
- 1. **Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori **e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti**, dal collegio sindacale, **dagli uffici centrali di bilancio** o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
- …
- 3. **Le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, **inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze**, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40-bis dlgs 165/2001 Controlli in materia di contrattazione integrativa**
- **Tali informazioni sono volte ad accertare**, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, **anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performance individuale**, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, **nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti** che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

La contrattazione decentrata

- **Art. 40-bis dlgs 165/2001 Controlli in materia di contrattazione integrativa**
- 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, **le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN**, per via telematica, **entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL**.
- 6. **Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** presso il Ministero dell'economia e delle finanze **e la Corte dei conti** possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle **funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa**.



La contrattazione decentrata

- **Art. 40-bis dlgs 165/2001 Controlli in materia di contrattazione integrativa**
- 7. **In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo**, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, **e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa**. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.



La contrattazione decentrata

- **Art. 60 dlgs 165/2001 Controllo del costo del lavoro**
- …
- 2. **Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale**, ((rilevate secondo le modalita')) di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.

La contrattazione decentrata

- **Art. 60 dlgs 165/2001 Controllo del costo del lavoro**
- …
- 5. **Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)), anche su espressa richiesta del ((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)), dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato**, coordinate anche con altri analoghi servizi, **per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate**. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

La contrattazione decentrata

- **Art. 60 dlgs 165/2001 Controllo del costo del lavoro**
- 6. **Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica,** che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. **L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi** ((...)). Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti.

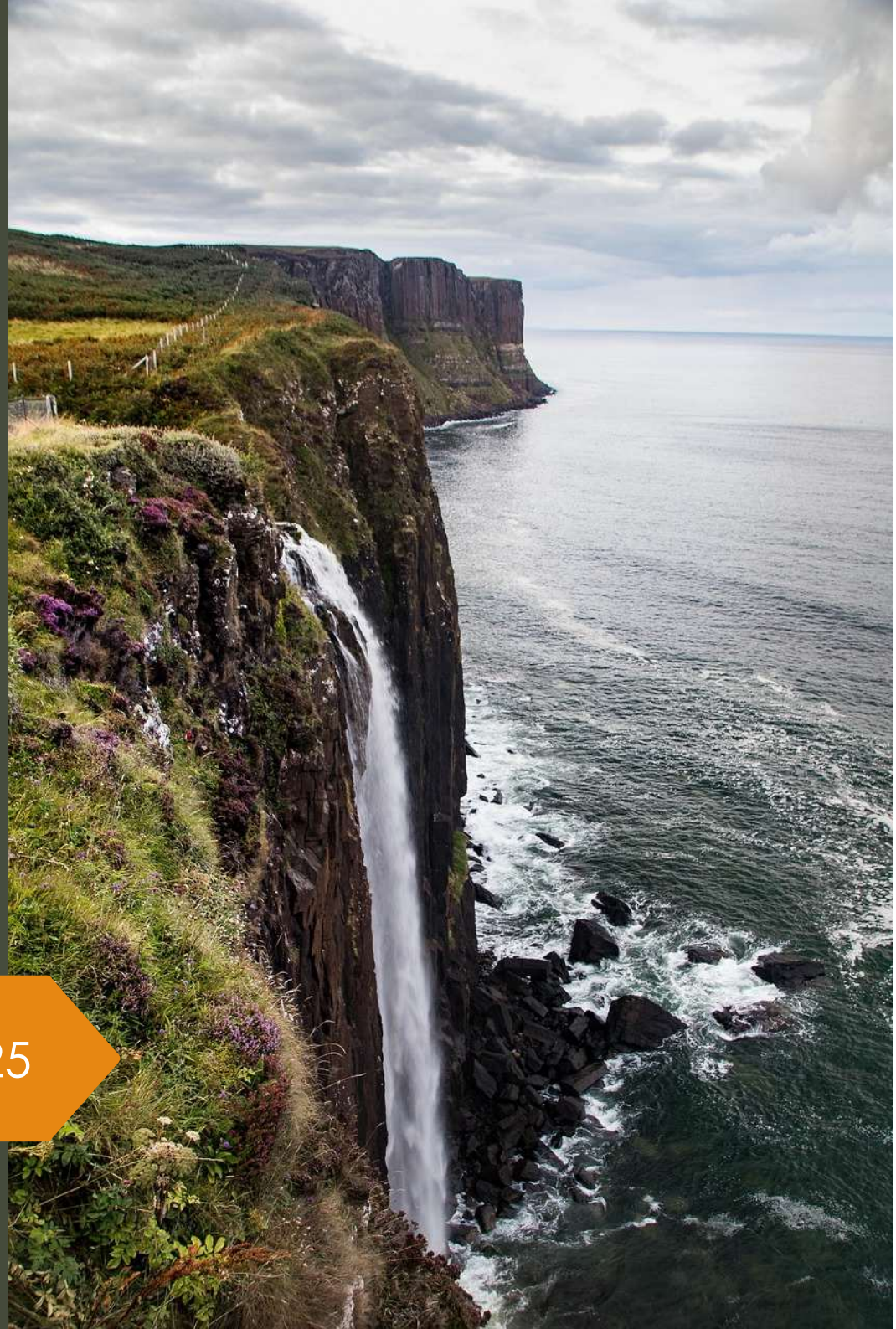
La contrattazione decentrata

- **Art. 60 dlgs 165/2001 Controllo del costo del lavoro**
- Per le predette finalita' l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, **l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica** ai sensi dell'articolo 53. **L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, **puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni.**

La contrattazione decentrata

- **Art. 60 dlgs 165/2001 Controllo del costo del lavoro**
- **A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari** di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. **Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.**

Il limiti della contrattazione decentrata integrativa



Il limiti della contrattazione decentrata integrativa

- **Art. 23 del Dlgs 75/2017:**
- 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio** del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Art. 3 Dl 44/2023 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

- 6. **Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto (23.04.2023), non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75** ***(ma non dell'art 33 del dl 34/2019),*** **la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto** dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il limiti della contrattazione decentrata integrativa

- **Le nuove disposizioni in materia di limite al trattamento accessorio:**
- **DECRETO CRESCITA – D.L. 34/2019** ART. 33 C. 1-BIS E C. 2 (convertito con modificazioni nella legge n. 59 del 28.06.2019);
- **DECRETO 17 marzo 2020 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZE, MINISTRO DELL'INTERNO** Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni (attuativo dell'art. 33 c. 2 del DL 34/2019);
- **Circolare dell'08.06.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze, Ministro dell'Interno** esplicativa sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale.

Il limiti della contrattazione decentrata integrativa

- **DECRETO CRESCITA – D.L. 34/2019 ART. 33 COMMA 2 (dopo il Decreto 17.03.2020):**
- **Il limite** al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ***(anno 2016)*** **e' adeguato, in aumento o in diminuzione**, per garantire l'invarianza del **valore medio pro capite, riferito all'anno 2018**, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di EQ, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;
- Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed **in particolare e' fatto salvo il limite iniziale** qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, **si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.**

Il limiti della contrattazione decentrata integrativa

- **Legge n. 208/2015:**
- **Si ricorda che il fondo 2016 non doveva essere superiore rispetto a quello del 2015 e doveva essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile.**
- **Circolare Ragioneria Generale dello stato n. 19/2016:**
- Si deve fare riferimento nel calcolo dell'eventuale taglio del fondo anche delle capacità assunzionali possibili relative alle assunzioni che non si sono effettivamente concretizzate nell'anno.

Il limiti della contrattazione decentrata integrativa

Il sistema vigente, art. 23 c. 2 del DLGS 75/2017:

- L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016, art. 23 c. 2 dlgs 75/2017	
fondo salario accessorio Comparto anno 2016	€ -
fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative anno 2016	€ -
salario accessorio Segretario anno 2016	€ -
fondo Dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ -
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
Limite salario accessorio anno 2016	**€ -**
fondo salario accessorio Comparto anno corrente	€ -
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente	€ -
salario accessorio Segretario anno corrente	€ -
fondo Dirigenza anno corrente	€ -
fondo straordinario anno corrente	€ -
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
Ammontare complessivo salario accessorio anno corrente	**€ -**

Il limiti della contrattazione decentrata integrativa

L'evoluzione del sistema, art. 33 c. 2 del DL 34/2019:

- **Il limite al trattamento accessorio del personale** di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 **è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018**, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse **per remunerare gli incarichi di EQ**, **prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018**.

Rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018, art. 33 c. 2 del dl 34/2019	
fondo salario accessorio Comparto anno 2018	€ -
fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative anno 2018	€ -
Ammontare parziale salario accessorio anno 2018	**€ -**
personale in servizio al 31.12.2018	-
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	€ -
fondo salario accessorio Comparto anno corrente	€ -
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente	€ -
Ammontare parziale salario accessorio anno corrente	**€ -**
personale in servizio previsione anno corrente	-
valore unitario medio salario accessorio anno corrente	€ -
differenza valore unitario medio	€ -
eventuale disponibilità incremento salario anno corrente rispetto anno 2018	€ -
Incremento realizzabile per l'anno corrente	**€ -**
Eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente	**€ -**

Come opero l'eventuale aumento?

- **L'aumento può essere effettuato esclusivamente nel rispetto degli istituti e dei vincoli contrattuali:**
- 1. **parte stabile**, Ria dei cessati oppure in caso di incremento della dotazione organica (istituto di difficile e delicata applicazione);
- 2. **parte variabile,** fino allo 1,2% monte salari 1997 oppure conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento (istituto rimesso alla volontà della Giunta).

Aumento del salario accessorio annuo in deroga – Art. 14 c. 1-bis dl 25/2025

- **A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, possono incrementare,** in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.**



Aumento del salario accessorio annuo in deroga – Art. 14 c. 1-bis dl 25/2025

- Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito** in attuazione di quanto previsto dal presente comma. **In caso di mancata rilevazione**, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento **è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.**



Aumento del salario accessorio annuo in deroga – Art. 14 c. 1-bis dl 25/2025

- **I punti salienti della deroga:**

1. **I beneficiari sono solo Regioni, Province, Comuni e Unioni** (no Consorzi e Comunità Montane, Circolare RGS del 27.06.2025);
2. **Non sono inclusi i dirigenti** (solo dipendenti);
3. **Il potenziale d'incremento è molto alto** (limite del 48% salario accessorio sui tabellari);
4. **La deroga è rispetto il limite del salario accessorio dell'anno 2016** (art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017);
5. **Vanno rispettati i parametri di limite di spesa di personale su fascia demografica** (dell'art. 33 c. 2 del dl 34/2019);
6. **Va rispettato il limite di spesa di personale del triennio 2011/2013 o 2008** (art. c. 1 557 o 562 della l. 296/2007);
7. **C'è una sanzione se non si comunicano i dati di aumento** (decurtazione del 25% del salario accessorio);
8. **Gli aumenti sono strutturali** (andranno inseriti nelle risorse fisse quando però verrà emanata la disposizione contrattuale).

Aumento del salario accessorio annuo in deroga – Art. 14 c. 1-bis dl 25/2025

CALCOLO DELLA POSSIBILITA' D'INCREMENTO IN DEROGA DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO, DL 25/2025 - COMUNE DI ESEMPIO

Calcolo incremento potenziale salario accessorio del Fondo Comparto ed EQ, art. 23 c. 2 dlgs 75/2017	
risorse fisse fondo salario accessorio del comparto anno corrente	380.000,00 €
fondo elevate qualificazioni anno corrente	180.000,00 €
eventuale incremento salario accessorio anno corrente	***100.000,00 €***
tabellare personale in servizio nell'anno 2023	1.900.000,00 €
limite da rispettare del 48%	**34,74%**

Spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006	
limite spesa personale annualità di riferimento al netto delle componenti escluse	***3.400.000,00 €***
spesa personale prevista anno corrente al netto delle componenti escluse	3.000.000,00 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	100.000,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	**3.100.000,00 €**

Spesa di personale ai sensi dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019			
spesa del personale lorda senza IRAP anno di riferimento			3.800.000,00 €
spesa del personale lorda senza IRAP prevista anno corrente			4.000.000,00 €
Accertamenti entrate correnti triennio di riferimento			**media**
22.000.000,00 €	25.000.000,00 €	26.000.000,00 €	24.333.333,33 €
fondo crediti dubbia esigibilità anno di riferimento			2.000.000,00 €
valore entrate correnti da rapportare			22.333.333,33 €
rapporto spesa personale su entrate correnti			***17,01%***
valore soglia			27,00%
rispetto del valore soglia per fascia demografica			**9,99%**

Valori soglia di rientro per per fasce demografiche		
comuni per fasce demografiche	**valore soglia T1**	**valore soglia T3**
meno di 1.000 abitanti	**29,50%**	**29,50%**
da 1.000 a 1.999 abitanti	**28,60%**	**28,60%**
da 2.000 a 2.999 abitanti	**27,60%**	**27,60%**
da 3.000 a 4.999 abitanti	**27,20%**	**27,20%**
da 5.000 a 9.999 abitanti	**26,90%**	**26,90%**
da 10.000 a 59.999 abitanti	**27,00%**	**27,00%**
da 60.000 a 249.999 abitanti	**27,60%**	**27,60%**
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	**28,80%**	**28,80%**
con e oltre 1.500.000 abitanti	**25,30%**	**25,30%**

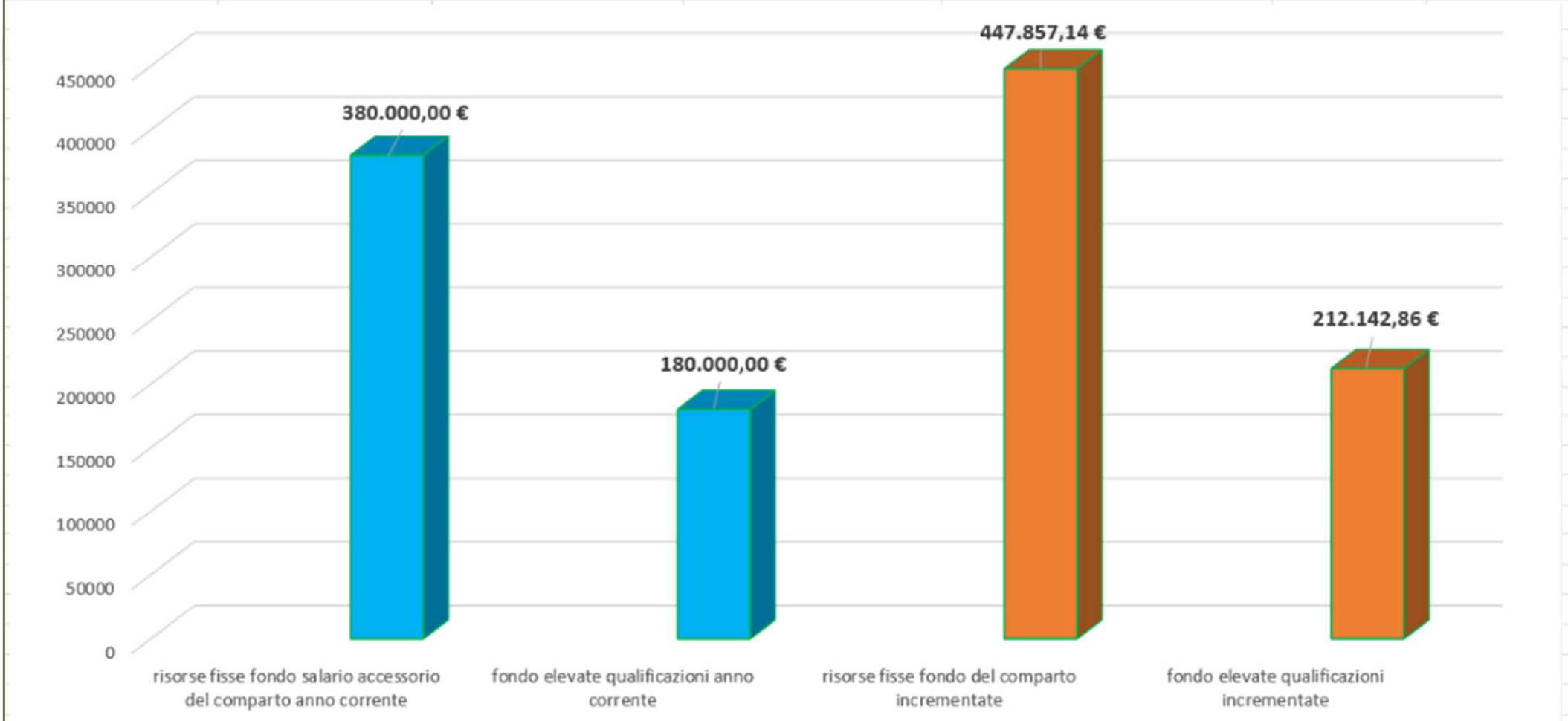
**Ai fini della compilazione vanno inseriti i dati in tutte le celle di colore verde, le celle di colore rosso invece sono campi calcolati*

Calcolo eventuale incremento proporzionale annuale del fondo del comparto e delle EQ, DL 25/2025		
fondo salario accessorio comparto anno corrente	380.000,00 €	
fondo elevate qualificazione anno corrente	180.000,00 €	
quota incremento fondo salario accessorio	**67.857,14 €**	*non rileva ai fini del limite dell'anno 2016*
quota incremento fondo EQ	**32.142,86 €**	*rileva ai fini del limite dell'anno 2016*

Aumento del salario accessorio annuo in deroga – Art. 14 c. 1-bis dl 25/2025

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INCREMENTO IN DEROGA DEL SALARIO ACCESSORIO

Calcolo distribuzione potenziale incremento salario accessorio	
risorse fisse fondo salario accessorio del comparto anno corrente	380.000,00 €
fondo elevate qualificazioni anno corrente	180.000,00 €
risorse fisse fondo del comparto incrementate	**447.857,14 €**
fondo elevate qualificazioni incrementate	**212.142,86 €**



Le somme delle sanzioni al codice della strada destinate alla previdenza complementare sono spesa di personale ma sono fuori dal limite del salario accessorio – Corte dei Conti Puglia delibera n. 22/2024

Non rientrano nel limite del salario accessorio quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale – Corte dei Conti Piemonte n. 14/2024

Le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali - Corte dei Conti Autonomie delibera n. 17/2024

Piani Welfare Integrativo – Natura contributiva - Corte di Cassazione Sentenza 178/2024

ART. 1 C. 124 DELLA L. 207/2024

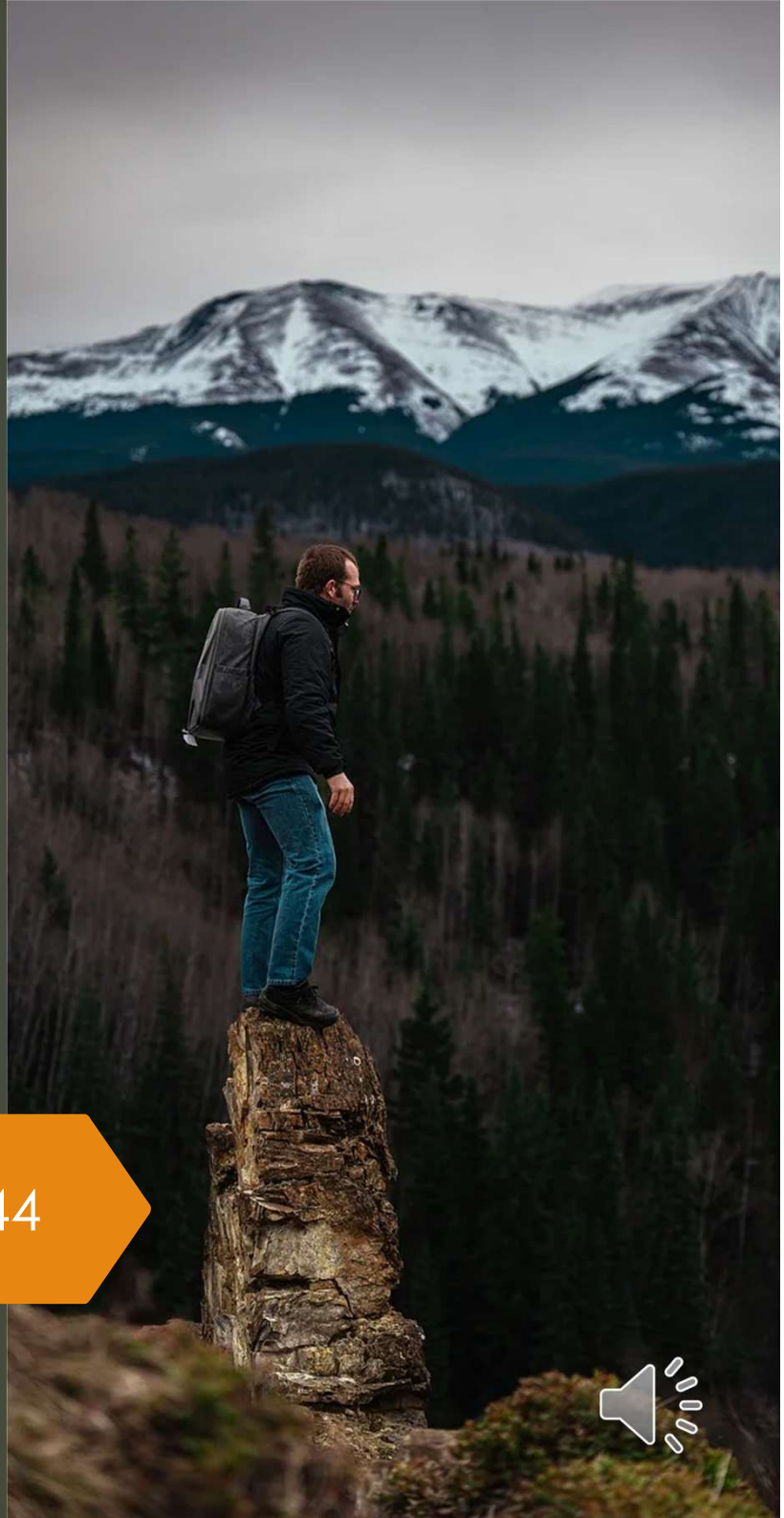
Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

E’ ancora possibile compensare il recupero delle somme indebitamente confluite nel fondo per le risorse decentrate, con la rinuncia temporanea agli spazi assunzionali – Corte dei Conti Toscana delibera n. 215/2023

Il limite del salario accessorio è unico e fa riferimento ai titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali – Corte dei Conti Lombardia delibera 195/2024

L'assegno ad personam per gli incarichi art. 110 del TUEL non rileva ai fini dei limiti del salario accessorio - Corte dei Conti Lombardia delibera 233/2024

IL CCNL DEL COMPARTO ENTI LOCALI DEL 16.11.2022



La contrattazione decentrata

- **CCNL DEL 16.11.2022, art. 1 Campo di applicazione:**
- 1. **Il** presente **contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto (Funzioni Locali)** indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
- 2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti.
- 3. Con il termine "enti" si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1.
- 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "D. Lgs. n. 165/2001".

La contrattazione decentrata

- **Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto:**
- 1. **Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica**.
- 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
- 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
- 4. **Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo**.



La contrattazione decentrata

- **Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto:**
- 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
- 6. **A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto (2023), qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato** e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, **è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio** in sede di definizione delle risorse contrattuali, **una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione**, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. **Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice**. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La contrattazione decentrata

- **Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto:**
- 7. **Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
- 8. Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL.

La contrattazione decentrata

- **Art. 3 Obiettivi e strumenti:**
- 1. **Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti**.
- 2. **Attraverso il sistema delle relazioni sindacali**:
- - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a **vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori**;
- - **si migliora la qualità delle decisioni assunte**;
- - **si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale**, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
- 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti **modelli relazionali**:
- **a) partecipazione;**
- **b) contrattazione integrativa**, anche di livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell'art. 9 del CCNL 2018 (contrattazione integrativa territoriale).

La contrattazione decentrata

- **Art. 3 Obiettivi e strumenti:**
- 4. **La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti**, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; **si articola, a sua volta, in:**
- **- informazione;**
- **- confronto;**
- **- organismi paritetici di partecipazione.**
- 5. **La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti**. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.



La contrattazione decentrata

- **Art. 3 Obiettivi e strumenti:**
- 6. **E' istituito presso l'ARAN**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente** ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. **L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa**. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. **L'Osservatorio** di cui al presente comma **è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale**, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
- 7. **Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza**.
- 8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente Titolo II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali contenute nelle Sezioni del presente contratto.
- 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL del 21.05.2018.

La contrattazione decentrata

- **Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie**
- 1. **La contrattazione collettiva integrativa si svolge**, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, **tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3**.
- 2. **I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:**
- **a) la RSU;**
- **b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.**
- 3. **I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente (Giunta)** secondo i rispettivi ordinamenti.
- …

La contrattazione decentrata, i soggetti firmatari dei CCNL

- **Parte datoriale:**
- Per l'A.Ra.N. Presidente Dott. Sergio Gasparrini.

- **Parte sindacale:**
- Per le Organizzazioni Sindacali (appartenenti alle rispettive confederazioni sindacali):
- FP CGIL;
- CISL FP;
- UIL FPL;
- CSA RAL (CISAL).

La contrattazione decentrata

- **I soggetti della contrattazione decentrata integrativa:**

- **Parte datoriale:**
- Giunta Comunale/Provinciale/Regionale;
- Il Presidente, normalmente il Segretario Generale;
- I componenti, (sarebbe opportuno che ci fossero almeno) il Responsabile/Dirigente del Personale e il Responsabile/Dirigente della Ragioneria, ecc.

- **Parte sindacale:**
- Organizzazioni sindacali territoriali (unicamente quelle) firmatarie del CCNL;
- RSU, rappresentanze sindacali unitarie dell'Ente.

La contrattazione decentrata

- **Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure**
- 1. **Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'**art. 7, comma 4 (**contrattazione decentrata integrativa**). **I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo** di cui alla lett. a) del citato comma 4, **possono essere negoziati con cadenza annuale**.
- 2. **L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale** di cui all'art. 7, comma 3 **entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto**.
- 3. **L'ente convoca la delegazione sindacale** di cui all'art. 7, comma 1 **per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito**, entro il termine di cui al comma 2, **la propria delegazione**.
- 4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, **la sessione negoziale**, di cui al comma 1, ultimo periodo, **va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione**. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).



LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA VA SVOLTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO – CORTE DEI CONTI CALABRIA DELIEBRA N. 130/2023

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNUALE DEVE AVVENIRE A INIZIO ANNO, E' TARDIVA ANCHE QUELLA CHE AVVIENE ALLA FINE DELLO STESSO ANNO DI RIFERIMENTO - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 198/2024

CORTE DI CONTI SEZIONE AUTONOMIE: DELIBERA N. 20/2024

- **Non è necessario stipulare un CCDI tutti gli anni, si ricorda a tal fine che il CCNL ha valenza triennale, pertanto finchè non viene stipulato un nuovo CCDI ha validità quello precedente che si deve applicare esattamente e in maniera puntuale**;
- **In caso di mancata sottoscrizione del contratto nell'anno, qualora la quantificazione delle risorse stabili e variabili sia stata determinata e certificata è possibile:**
  - **Fare una contrattazione nell'anno successivo che prenda atto dell'utilizzo delle risorse effettuato;**
  - **Erogare le risorse sulla base del contratto già vigente;**
  - **Portare eventuali risparmi a finanziare il fondo dell'anno successivo.**

La contrattazione decentrata

- **Le fasi della contrattazione decentrata integrativa:**

1. Atto di indirizzo e nomina della delegazione trattante di parte pubblica con delibera di Giunta;
2. Determina di costituzione del fondo del salario accessorio da parte del Servizio Personale con parere da parte dell'Ufficio Ragioneria;
3. Convocazione Organizzazioni sindacali territoriali e RSU, contestuale trasmissione della proposta di quantificazione e utilizzo del fondo e/o del contratto decentrato integrativo normativo;
4. Contrattazione decentrata integrativa e sottoscrizione della preintesa;
5. Trasmissione preintesa corredata da relazione tecnica e illustrativa entro 10 gg al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante (da rendere entro 15 gg);
6. Delibera di Giunta di autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
7. Contrattazione e sottoscrizione definitiva del contratto decentrato;
8. Trasmissione all'ARAN e al CNEL del contratto entro 5 gg.

La contrattazione decentrata

- **Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure**
- 5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9, **qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione**, **sulle materie** di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad). **(elevazione limiti turno, tempo parziale, banca delle ore, lavoro multiperiodale, fasce temporali flessibilità oraria, ecc.).**



La contrattazione decentrata

- **Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure**
- 6. **Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui a**ll'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) (**criteri ripartizione risorse, performance, condizioni di lavoro, servizio esterno, specifiche responsabilità, specifiche disposizioni di legge, risultato, incremento fondo, ecc.**) e**d il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa**, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9, **l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo**. **Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali** di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 **è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.**

La contrattazione decentrata

- **Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure**
- 7. **Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente** ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 (**Collegio dei Revisori dei Conti**). **A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto**.

La contrattazione decentrata

- **Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure**
- 8. **I contratti collettivi integrativi** devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi **conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi**.
- 9. **Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo** ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, **corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.**
- 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

La contrattazione decentrata

- **Art. 9 Clausole di raffreddamento**
- 1. **Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti**.
- 2. **Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette**; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
- 3. **Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso**.
- 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL del 21.05.2018.

La contrattazione decentrata

- **Art. 10 Diritto di assemblea**
- 1. **I dipendenti degli enti del Comparto Funzioni Locali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione (10 ore nel CCNQ)**.
- 2. **Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto** secondo la disciplina di cui al Titolo VI.
- 3. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4.12.2017.
- 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 del CCNL 14.09.2000.